



L'anno duemilaquattordici, addì **21 gennaio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 2602 del 16 gennaio 2014, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Antonello Folco Biagini, prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio Ragozzino (entra ore 16.01), prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggiaro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma (entra ore 16.01), prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni (entra ore 16.01), prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof. Augusto D'Angelo, prof.ssa Paola Panarese, i rappresentanti del personale: Tiziana Germani, Pietro Maioli (entra ore 16.01), Beniamino Altezza, Carlo D'Addio, Roberto Ligia, i Rappresentanti degli studenti: Diana Armento, Maria Gabriella Condello, Valeria Roscioli (entra ore 16.27), Pierleone Lucatelli (entra alle ore 16.54), Manuel Santu (entra ore 16.01), Stefano Capodieci.

Assistono: il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Giorgio Spangher, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Eugenio Gaudio, i Prorettori: prof.ssa Giuseppina Capaldo, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Federico Masini, prof. Giancarlo Ruocco e la Rappresentante degli assegnisti e dottorandi: Valentina Mariani.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



Senato
Accademico

Settimane del

21 GEN. 2014

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Direttore
Marta Esler Spallino

Area Affari Legali
Capo Dipartimento e Consigliere
Sig.ra Antonella Evanni
C. Evanni

AREA AFFARI LEGALI
Ufficio Studi e Consulenze
Capo Ufficio Studi, Consulenze e
Dipartimento
D. Urgolo
D. Urgolo

Regolamento generale di Organizzazione di Ateneo (R.O.A.).

Il Presidente presenta per la discussione al Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore Studi, Consulenze e Documentazione - Ufficio Studi e Consulenze dell'Area Affari Legali.

Il Piano della Performance di Sapienza Università di Roma - 2013 ha previsto la predisposizione del Regolamento generale di Organizzazione di Ateneo (R.O.A.), appresso indicato.

Nel corso dello scorso anno è stata, pertanto, messa punto la bozza definitiva di tale importante documento organizzativo che, in attuazione dello Statuto, definisce il funzionamento delle strutture e degli organi dell'ateneo, nonché delle reciproche relazioni, rinviando per la disciplina di questi ai relativi, specifici regolamenti di dettaglio.

Il Regolamento che si propone in allegato, quale parte integrante della presente relazione, è frutto di un ampio lavoro di collaborazione avviato nel mese di marzo 2013 e che ha coinvolto, in misura diversa, tutte le Aree dell'Amministrazione Centrale, per le parti di competenza.

Sotto il coordinamento di ARAL, un apposito gruppo redazionale composto dai Direttori di ARAL, ARAI e AOS e da alcuni funzionari dotati di specifiche competenze tecniche a tale scopo individuati, ha provveduto alla redazione/collazione dei vari articoli del Documento, conciliando le esigenze di regolazione con la specificità degli ambiti di intervento e garantendo la massima omogeneità dei testi e la loro rispondenza alla normativa di riferimento esterna ed interna.

Il Regolamento è stato, altresì, arricchito di una Appendice costituita dall'elenco di tutti i regolamenti attuativi richiamati nel testo: trattasi di un doppio elenco, redatto in forma analitica e in forma sistematica, con l'individuazione dei relativi collegamenti ai testi pubblicati sul sito istituzionale della Sapienza, talché, una volta pubblicato sul web, possa costituire il testo base di riferimento di tutte le norme e i regolamenti interni dell'Ateneo.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 9, c. 1, della Legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti e gli statuti di ateneo debbono essere approvati dagli organi competenti dell'Università e poi essere trasmessi al MIUR che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito. In assenza di rilievo, i Regolamenti sono emanati dal Rettore.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE:

- Regolamento generale di Organizzazione di Ateneo (R.O.A.)



DELIBERAZIONE N. 11/14

IL SENATO ACCADEMICO

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università, emanato per D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO il Piano della Performance di Sapienza Università di Roma per l'anno 2013;

LETTA la relazione istruttoria;

LETTO il Regolamento generale di Organizzazione di Ateneo (R.O.A.);

Con voto unanime

DELIBERA

di approvare il Regolamento generale di Organizzazione di Ateneo (R.O.A.) con le seguenti modifiche:

- art. 1, comma 3, al punto "valutazione e merito (attraverso un sistema di valutazione premiale delle diverse attività istituzionali)" aggiungere le parole "garantendo in particolare il principio delle pari opportunità in origine";
- art. 24, comma 3, ultimo rigo, dopo le parole "a tal fine identificati dallo Statuto" aggiungere le parole "o disciplinati da specifici regolamenti";
- art. 25, comma 3, quarto rigo dopo le parole "nel rispetto della disciplina legislativa vigente", aggiungere le parole "o disciplinati da specifici regolamenti" e, al terzultimo rigo, dopo le parole "le Facoltà" aggiungere "quando a ciò delegate dal Rettore";
- art. 25, comma 6, secondo rigo, eliminare la parola "afferenti";
- art. 41, comma 1, eliminare: al primo rigo la parola "predette" e all'ultimo rigo le parole "in via residuale";
- art. 41, comma 2, secondo rigo, dopo le parole "a norma", aggiungere le parole "dell'art. 102 del DPR 382/1980 e".

Esso sarà successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ai fini della prosecuzione dell'iter previsto dall'art. 9, c. 1, della L. 9 maggio 1989, n. 168.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

21 05 2014

79

**REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE
SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FONTI NORMATIVE

Capo I

Principi generali

Art. 1 - Missione dell'Ateneo

Capo II

Fonti normative

Art. 2 - Attuazione dei principi guida dello Statuto

Art. 3 - Regolamenti

TITOLO II

ORGANI E STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Capo I

Organi di governo

Art. 4 - Rettore

Art. 5 - Direttore Generale

Art. 6 - Senato Accademico

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Art. 8 - Collegio dei Direttori di Dipartimento

Capo II

Organi consultivi, di controllo e di garanzia

Art. 9 - Nucleo di Valutazione di Ateneo

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei conti

Art. 11 - Comitato unico di garanzia

Art. 12 - Commissione Etica

Art. 13 - Collegio di disciplina

Capo III

Commissioni e Organismi vari

Art. 14 - Commissione Didattica

Art. 15 - Team Qualità

Art. 16 - Comitato Sport Universitario

Art. 17 - Organismo di mediazione

Art. 18 - Altre Commissioni

Capo IV

Funzionamento degli Organi Collegiali

Art. 19 - Costituzione

- Art. 20 - Convocazione**
- Art. 21 - Quorum strutturale e quorum deliberativo**
- Art. 22 - Deliberazioni**
- Art. 23 - Pubblicità, esecutività delle deliberazioni e accesso ai verbali**

Capo V

Strutture della Sapienza

- Art. 24 - Dipartimenti**
- Art. 25 - Facoltà**
- Art. 26 - Scuola Superiore di Studi Avanzati**
- Art. 27 - Centri interdipartimentali, Centri di ricerca, Centri di servizi, Centri di ricerca e servizi**
- Art. 28 - Sistema bibliotecario**
- Art. 29 - Polo museale**

Capo VI

Strutture collegate alla Sapienza

- Art. 30 - Centri interuniversitari, consorzi, spin off**
- Art. 31 - Aziende ospedaliere - universitarie di riferimento**
- Art. 32 - Fondazioni e Associazioni**

TITOLO III

UFFICI E ORGANIZZAZIONE

Capo I

Organizzazione dell'Amministrazione centrale

- Art. 33 - Direzione Generale**
- Art. 34 - Direzioni, Aree dirigenziali, Uffici e Settori**
- Art. 35 - Posizioni organizzative**
- Art. 36 - Servizi informatici e infrastrutture**

Capo II

Organizzazione dell'Amministrazione periferica

- Art. 37 - Direttori di Dipartimento, Direttori dei Centri di ricerca e/o servizio, Presidi di Facoltà Responsabili amministrativi**
- Art. 38 - Responsabili amministrativi delegati**

Capo III

Rapporti tra Amministrazione centrale e Amministrazione periferica

- Art. 39 - Bilancio Unico**
- Art. 40 - Audit interno**
- Art. 41 - Rapporti convenzionali con strutture pubbliche o private per esigenze didattico - assistenziali**
- Art. 42 - Patrocinio legale dell'Università**

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Art. 43 - Il "capitale umano"

Art. 44 - Contrattazione integrativa

Art. 45 - Reclutamento

Art. 46 - Mobilità

Art. 47 - Formazione ed aggiornamento professionale

Art. 48 – Valutazione del personale

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 49 - La sicurezza sul luogo di lavoro

Art. 50 - Utilizzo del patrimonio

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51 - Modifica del Regolamento e definizione di questioni interpretative ed applicative

Art. 52 - Entrata in vigore

Art. 53 - Abrogazione

APPENDICE

REGOLAMENTI DI ATENEEO E DI SETTORE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E FONTI NORMATIVE

Capo I
Principi generali

Art. 1 - Missione dell'Ateneo

1. La missione di Sapienza è contribuire alla società della conoscenza attraverso la ricerca, la formazione di eccellenza e di qualità e la cooperazione internazionale.

2. La visione è definita nel seguente modo: Sapienza è una università autonoma e libera, che partecipa alla comunità scientifica internazionale come istituzione di eccellenza e di qualità nella formazione e nella ricerca ed è al centro dello sviluppo dell'economia della conoscenza della città, del territorio e del paese.

3. I valori che definiscono l'identità di Sapienza sono:

- libertà di pensiero e di ricerca (per assicurare il pluralismo delle culture e delle idee);
- responsabilità sociale (formazione e ricerca che contribuiscano allo sviluppo civile ed economico della società, della città e del Paese);
- autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché finanziaria e contabile;
- competitività (nell'ambito del sistema universitario);
- partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunità (docenti, studenti, personale tecnico- amministrativo);
- inscindibilità di ricerca ed insegnamento (l'attività di formazione si può realizzare solo se si dispone di un'adeguata attività di ricerca);
- orientamento all'eccellenza e all'innovazione (nella ricerca e nella formazione come investimento nel futuro);
- valutazione e merito (attraverso un sistema di valutazione premiale delle diverse attività istituzionali)
- trasparenza (con particolare riferimento alla natura del patto formativo tra università e studenti);
- orientamento al miglioramento continuo (come criterio guida della gestione);
- sviluppo delle competenze professionali (nei processi formativi);
- orientamento al servizio (nei confronti degli studenti e degli altri interlocutori)

Capo II **Fonti normative**

Art. 2 - Attuazione dei principi guida dello Statuto

1. Sapienza favorisce il coinvolgimento della comunità universitaria nella vita democratica dell'Ateneo. A tal fine, con i propri organi e le proprie strutture:
 - vigila affinché venga assicurato il pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, dello Statuto;
 - assicura la pubblicità delle proprie attività anche attraverso il sito web d'Ateneo;
 - informa su quanto deliberato dagli organi centrali di governo dell'Ateneo;
 - sostiene il diritto-dovere di partecipazione attiva agli organi collegiali da parte di tutte le componenti previste, consentendo la loro presenza alle riunioni degli organi medesimi.

2. L'autonomia universitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, dello Statuto, si realizza nei modi e nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo e dai regolamenti di funzionamento delle strutture interne. Ogni soggetto appartenente alla comunità universitaria svolge le proprie attività al fine del migliore conseguimento degli obiettivi prefissati dall'Ateneo e del pieno assolvimento delle proprie funzioni.

3. Sapienza, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, dello Statuto, sostiene e promuove la dimensione internazionale degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica, partecipa all'alta formazione ed alla ricerca internazionale, individua tra i propri obiettivi fondamentali la promozione di titoli congiunti, della mobilità internazionale di docenti e studenti nonché dell'ammissione e della formazione di studenti stranieri.

4. Al fine della concreta realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto, Sapienza predispone specifici programmi e progetti di sviluppo tenendo conto delle esigenze delle diverse aree culturali ed adotta i seguenti atti di programmazione:
 - il documento di programmazione pluriennale di Ateneo;
 - il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale e pluriennale;
 - la programmazione finanziaria pluriennale ed annuale;
 - la programmazione pluriennale ed annuale del personale;
 - gli eventuali ulteriori documenti di programmazione, secondo quanto stabilito dagli organi centrali di governo, in relazione alle attività delle strutture interne dell'Ateneo.

5. Al fine della effettiva realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto e tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 19/2012 e di ulteriori disposizioni in materia di assicurazione della qualità delle attività universitarie, Sapienza è impegnata ad adottare le indicazioni dell'ANVUR correlate alle disposizioni ministeriali. Gli organi centrali di governo dell'Ateneo assicurano efficienti ed efficaci azioni del Nucleo di valutazione di Ateneo volte ad un completo monitoraggio e ad una corretta valutazione delle attività dell'Ateneo, nonché ad un pieno e responsabile coinvolgimento di tutte le proprie strutture interne nel processo di monitoraggio e valutazione attuato.

Art. 3 — Regolamenti

1. Lo Statuto, principale espressione dell'autonomia universitaria di cui all'art. 33 Cost., emanato in attuazione e nel rispetto della legislazione vigente, costituisce la fonte primaria dell'organizzazione e del funzionamento dell'Ateneo.

2. I Regolamenti di Ateneo, nel rispetto della legislazione vigente e dello Statuto, contengono norme di carattere generale volte a disciplinare specifici ambiti di attività dell'Ateneo. Ai sensi dell'art. 30, comma 2, del vigente Statuto, ad eccezione di quelli in materia di didattica e di ricerca, detti regolamenti sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico.

3. L'iter di approvazione del Regolamento generale di Organizzazione, del Regolamento didattico e del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità segue le disposizioni e le modalità di approvazione sancite dalla Legge 168/1989.

4. Il Regolamento generale di Organizzazione disciplina i caratteri generali dell'organizzazione dell'Ateneo e le relazioni tra gli organi dell'Amministrazione, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure, nonché secondo il principio della distinzione tra le attività di indirizzo, le attività di gestione e le attività di controllo.

5. Il Regolamento didattico disciplina gli ordinamenti dei Corsi di Studio per i quali l'Università rilascia titoli accademici in conformità alla legislazione vigente. E' approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri, sulla base degli ordinamenti deliberati dai Consigli di Facoltà, sentiti i Consigli di Dipartimento e quelli di Area Didattica o di Corso di Studio, per le rispettive competenze. Il Senato Accademico può, in caso di dissenso sul loro contenuto, rinviarli con richiesta motivata di riesame alla struttura proponente. Il Regolamento è emanato dal Rettore, con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legislazione vigente.

6. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, infine, disciplina l'attività amministrativa, contabile e finanziaria dell'Ateneo, assicurando un sistema coerente, snello, efficace ed efficiente di gestione delle entrate e delle uscite, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, di cui all'art. 97, comma 1, Cost., e degli altri vincoli derivanti dalla legislazione nazionale e dalla legislazione dell'Unione Europea. Esso, in conformità ai principi costituzionali della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica nazionale, è ispirato ai principi legislativi vigenti del sistema del Bilancio unico di Ateneo e della contabilità analitico-economica e patrimoniale per centri di costo e di responsabilità amministrativa. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, acquisito il parere del Senato Accademico.

7. Regolamenti specifici disciplinano le modalità elettorali, il funzionamento degli Organi collegiali e delle strutture di Ateneo, il personale, l'amministrazione del patrimonio universitario, l'offerta formativa, l'attività contrattuale, la ricerca scientifica, la gestione dell'edilizia, i servizi informatici, le relazioni internazionali e tutti gli altri ambiti operativi della Sapienza; essi sono approvati ed emanati nel rispetto dei principi e delle modalità contenute nello Statuto e nel presente Regolamento. In Appendice sono richiamati in elenco e pubblicati sull'apposita sezione web istituzionale (www.uniroma1.it/.....)

8. I Dipartimenti, le Facoltà ed i Centri, al fine della propria autonomia organizzativa, amministrativa, didattica e di ricerca, si dotano di propri Regolamenti redatti sulla base di regolamenti-tipo adottati dal Senato accademico, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri contenuti negli artt.10, 11 e 12 del vigente Statuto ed in sintonia con i principi contenuti nel presente Regolamento, nel Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità e nel Regolamento didattico dell'Università.

TITOLO II
ORGANI E STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Capo I
Organi di governo

Art. 4 — Rettore

1. Il Rettore è il legale Rappresentante della Sapienza.
2. Il Rettore esercita tutte le funzioni espressamente conferitegli dalle vigenti disposizioni legislative, statuarie e regolamentari. Egli è responsabile dell'applicazione dello Statuto ed ha le specifiche competenze previste dall'art. 18 del vigente Statuto.
3. Il Rettore può delegare proprie funzioni specifiche a professori e a ricercatori di ruolo a tempo indeterminato.
4. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Ateneo o di altre Università italiane, con un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Egli dura in carica sei anni, per un solo ed unico mandato non rinnovabile.
5. Partecipano alla sua elezione i professori di ruolo, i ricercatori – ivi compresi quelli a tempo determinato – ed il personale equiparato, gli studenti che fanno parte delle Assemblee di Facoltà, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ed il personale dirigente e tecnico-amministrativo. Inoltre partecipano alle elezioni i rappresentanti, eletti nei Consigli di Dipartimento, dei titolari di assegno di ricerca.
6. Ai voti espressi dal personale dirigente e tecnico-amministrativo è assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato rappresentato dai professori di ruolo e dai ricercatori – ivi inclusi quelli a tempo determinato – e personale equiparato, aumentato al 20% qualora partecipi alle elezioni un numero di elettori superiore al 30% degli aventi diritto.
7. Il Regolamento elettorale stabilisce le modalità per l'espressione del voto, del quale va garantita la segretezza.
8. Il Rettore nomina un Pro-Rettore vicario, scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno che lo coadiuva nelle sue attività e lo sostituisce ove necessario. Egli partecipa alle sedute del Senato Accademico; partecipa, inoltre, alle sedute del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola e senza diritto di voto salvo quando sostituisce il Rettore. In caso di anticipata cessazione del mandato rettorale, il Prorettore vicario svolge le funzioni del Rettore fino alla nomina del nuovo Rettore. Entro tre mesi dalla data di cessazione del Rettore ed in caso di cessazione anticipata nei tre mesi successivi, il Decano indice le elezioni del nuovo Rettore.

Art. 5 — Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è l'organo che coordina la gestione e la organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale esercita, in particolare, i seguenti compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui è preposto anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- attribuisce ai dirigenti dell'Ateneo gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e attività gestionali;
- affida gli obiettivi ai dirigenti di ciascuna delle aree in cui si articola la Direzione generale, seguendo il complesso delle attività gestionali nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla dirigenza dello Stato. L'insieme degli obiettivi assegnati ai dirigenti di ciascuna delle aree assume la forma di Piano Esecutivo di Gestione che viene reso noto dal Rettore all'inizio di ciascun anno;
- adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
- adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
- dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001;
- predispone il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale, il bilancio unico di Ateneo di esercizio, nonché il bilancio preventivo unico di Ateneo e il rendiconto unico di Ateneo, in aggiunta a tutti i documenti di programmazione e consuntivazione previsti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal vigente Statuto e dai vigenti regolamenti di Ateneo.

3. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico.

4. Il Direttore Generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico di Direttore Generale può essere revocato nei casi previsti dalla legge e previa contestazione all'interessato, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, sulla base di deliberazioni assunte a maggioranza dei componenti.

4. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. Il trattamento economico spettante al Direttore Generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

5. Il Direttore Generale è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo dell'Università, fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dal presente Statuto.

Art. 6 — Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle attività didattiche e di ricerca dell'Università, fatte salve le attribuzioni alle singole strutture scientifiche e didattiche.

2. Il Senato Accademico esercita le competenze previste dalla legislazione vigente e dallo Statuto di Ateneo. In particolare, esso delibera:

- il piano pluriennale di sviluppo di Sapienza, sentite le strutture scientifiche e didattiche e, per gli aspetti di competenza, il Consiglio di Amministrazione;
- il presente Regolamento (Regolamento generale di organizzazione generale dell'Ateneo), nonché le macro-aree, in numero non inferiore a 4 e non superiore a 6, che hanno rappresentanza nel Senato Accademico; dette macro-aree comprendono Dipartimenti affini per metodologia ed obiettivi didattico-scientifici generali e relative Facoltà ed hanno dimensioni simili quanto a docenti di ruolo afferenti;
- gli obiettivi per i Dipartimenti e le Facoltà in tema di ricerca e didattica,
- per quanto di propria competenza, gli obiettivi da assegnare al Direttore Generale e all'Amministrazione;
- i Regolamenti relativi alla didattica e alla ricerca, sentito, per quanto concerne gli aspetti amministrativi e finanziari, il Consiglio di Amministrazione;
- il Codice Etico di Ateneo;
- la proposta di istituzione, riorganizzazione e soppressione delle strutture didattiche, di ricerca e di coordinamento dell'Università (Dipartimenti, Facoltà e Centri), sentito il parere del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
- i criteri per la ripartizione tra i Dipartimenti e le Facoltà delle risorse finanziarie e del budget per il personale docente, nell'ambito dei capitoli di spesa approvati dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli esiti delle valutazioni periodiche;
- la relazione sulla ricerca e la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca, tenuto anche conto dei dati sull'attività scientifica dei Dipartimenti, in relazione ai singoli docenti;
- la relazione sulla didattica, anche sulla base dei dati sull'attività didattica dei singoli docenti;
- il Regolamento Didattico, che disciplina gli ordinamenti dei Corsi di Studio, delle Scuole di specializzazione e il Manifesto degli Studi, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- le richieste di mobilità interna di professori ordinari, associati, ricercatori ed equiparati;
- le modifiche di Statuto, previo parere favorevole per quanto concerne le implicazioni amministrative, finanziarie e strategiche, del Consiglio di Amministrazione; per le modifiche statutarie è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi collegiali;
- in merito alle violazioni del codice etico, su proposta del Rettore, qualora esse non ricadano nelle competenze del Collegio di disciplina, Statuto e il Regolamento dell'Organismo di mediazione.

3. La disciplina specifica sul funzionamento dell'organo è contenuta in uno specifico Regolamento.

Art. 7 — Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di programmazione finanziaria e di programmazione del personale, ha funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale dell'Università e di vigilanza sulla loro sostenibilità finanziaria.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, approva:

- nell'ambito del documento di programmazione di cui all'art. 18 del vigente Statuto, gli obiettivi per i Dipartimenti e Facoltà in tema di ricerca e didattica; ed inoltre per quanto di propria competenza gli obiettivi da assegnare al Direttore Generale e all'amministrazione;
- il documento di programmazione pluriennale di ateneo, di cui all'art. 1-ter del D.L. n. 7/2005, convertito dalla Legge 43/2005, previo parere del Senato Accademico;
- la programmazione finanziaria pluriennale ed annuale;
- la programmazione pluriennale e annuale del personale;
- il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale, il bilancio unico d'ateneo di esercizio, nonché il bilancio preventivo unico d'ateneo e il rendiconto unico d'Ateneo, previo parere del Senato Accademico, e li trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- nell'ambito del bilancio pluriennale, le eventuali proposte presenti nel documento relativo al bilancio partecipato;
- il conferimento dell'incarico al Direttore Generale;
- l'istituzione, la riorganizzazione o la soppressione di Facoltà, Dipartimenti e altri Centri autonomi di spesa, acquisito il parere del Senato Accademico di cui all'art. 19 comma 2, del vigente Statuto;
- l'attivazione o soppressione di Corsi di Studio e Sedi universitarie, previo parere favorevole del Senato Accademico, sentite le relative strutture didattiche e di ricerca;
- la chiamata dei docenti di cui agli articoli 11 e 12 dello Statuto, acquisito il parere di merito del Senato Accademico;
- le sanzioni disciplinari o archivia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti conformemente alle decisioni espresse dal Collegio di disciplina;
- all'esame ed al voto non partecipa la rappresentanza degli studenti;
- il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, sentito il Senato Accademico ed il Collegio dei Direttori di Dipartimento e ogni altro regolamento non di competenza del Senato Accademico;
- un documento annuale di Bilancio sociale, al fine di informare, in ossequio al principio di trasparenza, tutta la comunità accademica ed i suoi interlocutori, sulle scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalità istituzionali;
- i programmi edilizi ed i relativi interventi attuativi, con parere del Senato Accademico;
- i criteri generali per l'organizzazione della Direzione generale, su proposta del Direttore Generale;
- i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, con parere favorevole del Senato Accademico;
- le convenzioni ed i contratti di propria competenza;
- le iniziative degli studenti nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero, sulla base di un parere favorevole del Senato Accademico;
- un apposito regolamento, con cui vengono determinati i criteri in base ai quali l'Università può avvalersi del patrocinio degli avvocati interni o del libero foro in luogo dell'Avvocatura dello Stato.

3. La disciplina specifica sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione è contenuta in un apposito Regolamento.

Art. 8 — Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è composto dai Direttori di Dipartimento ed è organo di coordinamento interdipartimentale con funzioni di raccordo delle politiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali della ricerca.
2. Il Collegio svolge funzioni consultive sui Regolamenti dei Dipartimenti, sulla programmazione dell'attività di ricerca scientifica, sulla destinazione delle risorse per la ricerca e per le attrezzature e sull'organizzazione delle strutture scientifiche della "Sapienza" nonché su ogni argomento che il Rettore o altri organi dell'Università intendano sottoporli; inoltre dà parere sull'istituzione delle Scuole di Dottorato e dei Centri di ricerca.
3. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente, un vice-Presidente ed una Giunta secondo un proprio Regolamento approvato dal Senato Accademico.
4. La disciplina sul funzionamento del Collegio è contenuta in uno specifico Regolamento di Ateneo.

Capo II

Organi consultivi, di controllo e di garanzia

Art. 9 - Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare l'attività di ricerca e di valutare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica nonché l'efficacia ed efficienza dell'Amministrazione e dei rispettivi servizi.

2. Il Nucleo è costituito da 9 componenti, di cui almeno cinque esterni all'Ateneo, di elevata qualificazione professionale negli ambiti di competenza del Nucleo; gli altri componenti sono due esperti in materia di valutazione (anche non accademica), due studenti scelti dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.

3. I componenti del Nucleo sono scelti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, in seduta congiunta, su proposta del Rettore. Tale proposta comprende una rosa di nominativi, in numero di almeno due volte superiore a quello dei componenti da scegliere, ed il cui curriculum sia reso pubblico, con congruo anticipo, sul sito internet dell'Ateneo.

4. Il Nucleo elegge al suo interno un Coordinatore, tra i professori di ruolo.

5. I componenti del Nucleo durano in carica tre anni; il mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva; fanno eccezione i rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni con mandato rinnovabile una sola volta.

6. Il Nucleo è articolato in tre sezioni con specifiche competenze istruttorie nella valutazione della didattica, della ricerca e dell'Amministrazione, nonché nella valutazione dei rispettivi servizi.

7. Il Nucleo opera in piena autonomia e provvede a:

- acquisire ed esaminare i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture, delle attività didattiche, di ricerca e amministrative che in esse si svolgono;
- predisporre i rapporti periodici di valutazione da trasmettere agli organi di valutazione nazionali.

8. La disciplina sul funzionamento del Nucleo è contenuta in uno specifico Regolamento di Ateneo.

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e all'art. 24 dello Statuto. Si applica inoltre quanto previsto, in relazione al Collegio, dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Collegio è un organo collegiale così composto:

- a) un componente effettivo scelto tra magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato con funzioni di Presidente;
- b) un componente effettivo iscritto al Registro dei revisori contabili e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c) un componente effettivo iscritto al Registro dei revisori contabili e uno supplente, designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. Il Collegio è nominato dal Rettore, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in base ai criteri e alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

4. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e il mandato dei componenti può essere rinnovato per una sola volta.

5. Con apposito Regolamento di Ateneo approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, sono disciplinate sia le competenze che le modalità di funzionamento del Collegio.

Art. 11 - Comitato unico di garanzia *(in corso di definizione)*

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito denominato, per brevità, CUG) sostituisce il Comitato Pari Opportunità ed il Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing, dei quali assorbe ed integra le relative competenze e funzioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto della Sapienza.

Il CUG ha, in particolare, il compito di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne e di contrastare ogni forma di discriminazione relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Nell'espletamento delle suddette funzioni, il CUG opera in collaborazione con il Consigliere/a Nazionale di Parità, in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente.

2. Il CUG è costituito con provvedimento del Direttore Generale e, ai sensi dell'apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, ha composizione paritetica ed è formato da:

- un Presidente;
- n. 5 componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative, firmatarie del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- n. 5 rappresentanti dell'Amministrazione e altrettanti supplenti.

Il Presidente e i componenti del CUG rappresentanti dell'Amministrazione sono individuati tra coloro che possiedono una elevata capacità organizzativa e requisiti di professionalità nelle materie di competenza del CUG, di esperienza nel campo delle pari opportunità e/o del mobbing, o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale, e in possesso di adeguate attitudini, con particolare riguardo alle caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

I componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

3. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, adotta un Regolamento interno al fine di disciplinare il proprio funzionamento.

In particolare, il Comitato si riunisce di norma ogni sessanta giorni; le riunioni sono valide se partecipa almeno la maggioranza assoluta dei componenti; le delibere sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti.

Il CUG ha diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi necessari all'espletamento delle proprie attività, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy e sul diritto di accesso agli atti.

4. Per gli studenti, restano salve le competenze del Garante degli studenti dell'Università e di ciascuna Facoltà previste dall'art. 6, comma 5, dello Statuto della Sapienza.

5. Per il personale docente, si rinvia alle competenze regolamentari del Senato Accademico e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 12 - Commissione Etica

1. Ai fini del rispetto e dell'attuazione del Codice etico della "Sapienza", è costituita presso l'Ateneo la Commissione Etica, composta da sei membri, dei quali due rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e due rappresentanti degli studenti, con parità di genere. I rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo possono essere anche esterni all'Università.
2. La Commissione è presieduta da un Presidente, esterno all'Università, nominato dal Rettore.
3. I componenti della Commissione Etica sono designati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, e nominati con decreto rettorale, sentito il Direttore Generale. Il Senato Accademico designa, altresì, un Presidente supplente e sei membri supplenti.
4. I componenti della Commissione Etica, ivi compreso il Presidente, rimangono in carica per tre anni, continuando a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina della nuova Commissione e possono essere riconfermati una sola volta.
5. I componenti della Commissione esercitano le funzioni ad essi nel rispetto dei principi di indipendenza, correttezza ed imparzialità. La Commissione è tenuta a garantire la più assoluta riservatezza in relazione a qualsiasi informazione che le sia stata fornita per l'adempimento dei suoi compiti.
6. Il funzionamento della Commissione Etica e le modalità specifiche di accesso alla Commissione, unitamente agli elementi richiesti per le istanze presentate da parte dei soggetti interessati, sono determinate da un apposito Regolamento deliberato a maggioranza assoluta dai componenti della Commissione stessa. Eventuali modifiche sono adottate con la medesima procedura prevista per l'approvazione del suddetto Regolamento.

Art. 13 - Collegio di disciplina

1. Il Collegio di Disciplina, istituito ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 240 del 2010 e dell'art. 8 del vigente Statuto, è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ricercatori, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, anche a seguito di rilevante violazione del Codice etico, per gli aspetti di competenza del Collegio stesso.

2. Il Collegio di disciplina è composto da 3 professori ordinari, 3 professori associati e 3 ricercatori, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti, prevalentemente esterni. Il Rettore presenta al Senato Accademico una lista di 18 eleggibili per ciascuna categoria di docenti sulla base di nominativi proposti dai Dipartimenti.

3. Il Senato Accademico designa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, 3 membri effettivi e 3 supplenti per ciascuna categoria.

4. Il Collegio è presieduto da un docente universitario eletto dal Collegio da/tra i suoi componenti a maggioranza assoluta. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina è di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile.

5. Il procedimento di disciplina è promosso dal Rettore che, ricevute segnalazioni su comportamenti aventi rilevanza etica e/o disciplinare, entro i trenta giorni successivi ne verifica l'attendibilità e la fondatezza e, sulla scorta delle risultanze di una prima preliminare valutazione, può irrogare direttamente la sanzione minima della censura, archiviare il caso o, a secondo della rilevanza etica o disciplinare dell'infrazione, rinviare la decisione alla Commissione Etica e/o al Collegio di disciplina con proposta motivata.

6. Il Collegio procede nell'istruttoria nel rispetto del criterio del giudizio tra pari, del principio del contraddittorio e della proporzionalità della sanzione, ed esprime entro i trenta giorni successivi il proprio parere finale, obbligatorio e vincolante, circa la responsabilità del docente e la sanzione da irrogare.

7. I termini del procedimento disciplinare sono di norma di novanta giorni. Essi possono essere sospesi in caso di rinnovo del Collegio di Disciplina e/o del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, non possono essere sospesi per più 2 volte e per periodi non superiori ai 60 giorni per volta. Il procedimento disciplinare si estingue qualora la decisione finale non sia intervenuta entro i centottanta giorni dall'avvio del procedimento.

8. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione, conformemente a quanto stabilito dal Collegio di disciplina. Resta ferma la competenza del Rettore in merito alla cognizione di fatti che possano dar luogo all'irrogazione della censura.

12. Le modalità di funzionamento del Collegio, nonché gli aspetti di dettaglio del procedimento disciplinare sono definiti in un apposito Regolamento di Ateneo.

Capo III

Commissioni e Organismi vari

Art. 14 - Commissione Didattica

1. La Commissione didattica di Ateneo opera al fine di assicurare elevati livelli qualitativi ed organizzativi nell'attività didattica. Essa svolge funzioni di consulenza e supporto in materia di attività didattiche dell'Ateneo.

2. La Commissione è composta da:

- il delegato del Rettore per la Didattica, con funzioni di Presidente,
- 11 professori, ciascuno per ogni Facoltà, designati dai rispettivi Presidi,
- 11 studenti, ciascuno per ogni Facoltà, scelti tra i rappresentanti degli studenti nei rispettivi consigli di Facoltà, il Pro-rettore alle Politiche per la didattica,
- 6 Direttori di Dipartimento o loro delegati, uno per ciascuna macroarea, designati dal Collegio dei Direttori di Dipartimento,
- il Direttore dell'Area Offerta Formativa e diritto allo studio,
- il Manager didattico di Ateneo

3. In particolare, la Commissione didattica di Ateneo, svolge le seguenti funzioni:

- analisi delle problematiche che le vengono sottoposte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dalla Direzione Generale, quelle portate alla sua attenzione dai rappresentanti degli studenti nelle strutture didattiche e negli osservatori studenteschi previsti dallo Statuto,
- formulazione di pareri obbligatori non vincolanti su proposte di istituzione/ modifica degli ordinamenti dei corsi di laurea e di Laurea magistrale deliberate dalle Facoltà,
- predisposizione di una Relazione annuale sullo stato dell'attività didattica da sottoporre al Senato Accademico,
- facoltà di formulare proposte finalizzate al perseguimento di obiettivi volti al miglioramento qualitativo della didattica, da presentare al Rettore.

4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato in apposito Regolamento di Ateneo.

5. In relazione al perseguimento degli obiettivi di qualità previsti dal vigente Statuto, la Commissione opera in stretta sinergia con il Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Team Qualità, l'Area Offerta Formativa e diritto allo studio ed il Comitato Infosapienza, secondo i criteri e le modalità previsti dal vigente Regolamento di Ateneo sul funzionamento della Commissione medesima.

Art. 15 - Team Qualità

1. Il Presidio Qualità di Ateneo denominato Team Qualità secondo il vigente Statuto, svolge un ruolo centrale nell'Assicurazione Qualità (AQ) di Ateneo e ha il compito primario di dare attuazione alla Politica della Qualità definita dalla Governance di Ateneo.

2. Al Team Qualità sono attribuite le funzioni di: promozione della cultura della qualità nell'Ateneo, costruzione dei processi per l'AQ, supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ, proposta di strumenti comuni per l'AQ e di attività formative per la loro applicazione, supporto ai Corsi di Studio e ai loro Referenti e ai Direttori di Dipartimento per le attività comuni, supporto al miglioramento continuo dei corsi di studio e dei Dipartimenti.

3. Il Team Qualità di Ateneo è un organo collegiale la cui composizione prevede la presenza di una componente accademica costituita da sei docenti, di cui uno con funzioni di Coordinatore, in rappresentanza di ognuna delle sei macroaree scientifico-disciplinari del Senato Accademico, nonché di una componente amministrativa costituita di Direttori delle Aree dell'Amministrazione Centrale competenti sui temi oggetto dell'Assicurazione Qualità individuate nelle Aree:

- Supporto Strategico e Comunicazione,
- Offerta Formativa e Diritto allo Studio,
- Supporto alla Ricerca,
- Internazionalizzazione,
- Centro InfoSapienza,
- Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione.

4. Il Team Qualità è coordinato da un docente esperto nella materia che ricopre il ruolo di Rappresentante della Direzione per la Qualità ai sensi delle norme internazionali sull'Assicurazione Qualità.

5. Il Team Qualità, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale del "Gruppo di lavoro per le attività di supporto tecnico amministrativo al Team Qualità" nominato e/o integrato con Decreto Direttoriale.

6. Il Team Qualità collabora con il Nucleo di Valutazione di Ateneo in ordine all'elaborazione delle linee programmatiche dell'Assicurazione Qualità e dell'Accreditamento dell'Ateneo ai sensi delle vigenti disposizioni normative e secondo i criteri e le modalità previsti dal vigente Regolamento sul funzionamento del Team Qualità.

Art. 16 - Comitato Sport Universitario

1. Il Comitato per lo Sport Universitario sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi dell'Università ed ai programmi di sviluppo delle relative attività, in conformità a quanto previsto dalla legge 28 giugno 1977, n. 394.

2. Il Comitato è composto:

- dal Rettore di Sapienza o da un suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;
- da due membri designati dagli enti sportivi legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;
- da due studenti eletti secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni;
- dal Direttore Generale di Sapienza o da un suo delegato, che assume le funzioni di segreteria.

3. Il Comitato, inoltre, definisce di intesa con gli enti locali le modalità di utilizzazione degli impianti sportivi di cui i predetti enti hanno la disponibilità; predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

4. Nel mese di giugno di ogni anno il Comitato delibera sul programma delle attività sportive da realizzare nell'anno accademico successivo ed approva il programma finanziario.

5. La attuazione e la realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati mediante convenzione, da stipularsi sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, agli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva su base nazionale.

Art. 17 - Organismo di mediazione *(in corso di definizione)*

1. Sapienza istituisce l'Organismo di mediazione, già previsto dall'art. 16 dello Statuto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico. L'Organismo di mediazione fornisce ogni servizio riguardante il ricorso alla mediazione nelle controversie civili e commerciali insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero.

2. L'Organismo di mediazione è un'articolazione organizzativa della Sapienza, dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e regolamentare, il cui Statuto è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Altre Commissioni

1. Per la valutazione e la selezione di progetti di ricerca finanziati con proprie risorse la "Sapienza" si avvale di una "Commissione ricerca", presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composta da rappresentanti delle macroaree. Il Senato Accademico provvede alla relativa designazione, su proposta dei Dipartimenti afferenti a ciascuna macroarea, in misura paritaria tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori sulla base del loro curriculum scientifico. La Commissione svolge le funzioni di cui all'articolo 5, comma 2, dello Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, su proposta del Rettore, possono deliberare:

- a) l'istituzione di Commissioni miste su tematiche di comune interesse istituzionale;
- b) l'istituzione di Commissioni tecniche per l'esame preliminare di questioni di interesse istituzionale, ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza.

3. Sono istituite le seguenti Commissioni miste:

- a) Commissione mista per i vincoli di compatibilità normativa, di bilancio e programmazione, delle risorse in materia di personale docente e personale tecnico amministrativo;
- b) Commissione mista Centri e Consorzi;

4. Sono istituite le seguenti Commissioni del Consiglio di Amministrazione:

- a) Commissione Tasse per gli studenti;
- b) Commissione Bilancio;
- c) Commissione per il regolamento di contabilità e i regolamenti interni
- d) Commissione Edilizia;
- e) Commissione Policlinico ed Aziende Ospedaliere;
- f) Commissione per le iniziative culturali e sociali degli studenti

5. Sono istituite le seguenti Commissioni del Senato Accademico:

- a) Commissione Master;
- b) Commissione conferimento lauree honoris causa;
- c) Commissione per il conferimento del titolo di Professore emerito/ onorario

Capo IV

Funzionamento degli Organi Collegiali

Art. 19 - Costituzione

1. Il Senato Accademico è composto da 35 componenti votanti:

- 24 rappresentanti del corpo docente, tra i quali:
 - o Rettore e Pro-Rettore Vicario;
 - o 7 Direttori di Dipartimento dei quali almeno 1 per macro-area, oltre al Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento;
 - o 7 Professori associati e 7 ricercatori, dei quali almeno 1 per ciascuna fascia e per ciascuna macro-area;
- 6 rappresentanti degli studenti;
- 5 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, votati dallo stesso personale.

2. Vi partecipano senza diritto di voto: i Presidi, il Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati, il Direttore Generale ed un rappresentante degli assegnisti e dei dottorandi, scelto dal Senato Accademico, su proposta del Rettore.

3. Il Regolamento per l'elezione del Senato Accademico, approvato dallo stesso, disciplina anche i criteri di candidabilità del personale docente. Il predetto Regolamento disciplina, altresì, i criteri da osservare per il rispetto di una equilibrata rappresentanza delle macro-aree, ai fini dell'individuazione dei componenti indicati alle precedenti lettere b) e c), tale che la differenza del numero di rappresentanti tra una macro-area e l'altra non possa essere maggiore di uno, salvo il Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento.

4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 10 componenti votanti:

- Rettore che svolge anche le funzioni di Presidente;
- 1 professore di prima fascia;
- 1 professore di seconda fascia;
- 1 ricercatore;
- 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo o bibliotecario;
- 2 rappresentanti degli studenti;
- 2 rappresentanti esterni all'Università, designati dal Senato Accademico su proposta del Rettore.

5. Al Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto, art. 18, comma 7, i seguenti componenti:

- Prorettore vicario, che vota solo in caso di assenza del Rettore;
- Direttore Generale.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Generale, anche avvalendosi di propri collaboratori.

6. Per le finalità selettive il Rettore, sentito il Senato Accademico, indica le modalità di presentazione delle candidature, mediante avviso pubblicato due mesi prima della data prevista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

7. I componenti esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, sono scelti dal Senato Accademico su proposta del Rettore. Tale proposta comprende una rosa di nominativi, pari al doppio dei soggetti esterni previsti, individuati, anche a seguito di avviso pubblico,

tra qualificati esponenti di Fondazioni, di Onlus, di istituzioni di finanziamento della ricerca anche private purché non profit o tra eminenti personalità della ricerca scientifica e della cultura.

Art. 20 - Convocazione

1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sono presieduti dal Rettore. Nei casi previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente, sono presieduti dal Prorettore vicario che assume le funzioni di Presidente con voto deliberativo.
2. Gli organi di cui al comma precedente sono convocati dal Rettore secondo il calendario annuale preventivamente concordato.
3. Il Presidente può convocare il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione anche al di fuori del suddetto calendario qualora lo ritenga necessario e comunque quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, allegando la documentazione disponibile o chiedendo agli uffici di provvedervi. Gli argomenti così indicati sono iscritti all'ordine del giorno del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione in una delle riunioni che ricorrono entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Presidente può anche respingere la richiesta con comunicazione motivata, se gli argomenti che si chiede di inserire all'ordine del giorno esulano dalle competenze dell'organo ovvero ledono le prerogative o la dignità di componenti del Collegio.
5. La convocazione, redatta per iscritto, deve contenere la data, l'ora di inizio e di prevedibile conclusione dei lavori, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno della seduta, stabilito dal Rettore, fatte salve le successive integrazioni da questo disposte per temi urgenti.
6. La convocazione è trasmessa a ciascun componente almeno quattro giorni liberi prima della data stabilita per la riunione, tramite posta elettronica all'*account* istituzionale assegnato a ciascun membro dell'organo e/o ad altro *account* da questi comunicato alla Segreteria dell'organo in oggetto.
7. L'avviso di convocazione va rimesso, altresì, ai componenti che hanno presentato le dimissioni, le quali non siano state ancora accettate. L'avviso non va rimesso al componente trasferito in altra sede perché in tal caso la decadenza opera con effetto immediato.
8. Per i casi di urgenza la convocazione è trasmessa almeno ventiquattro ore prima della seduta, mediante telegramma o telefax o posta elettronica con l'indicazione del luogo ove è disponibile la documentazione necessaria per le eventuali deliberazioni.

Art. 21 - Validità delle sedute

1. Le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono valide quando, essendo stati regolarmente convocati tutti gli aventi diritto a partecipare, è presente la metà più uno dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza (**quorum strutturale**) salvo diverso quorum previsto dalla legge e dallo Statuto.
2. Il quorum strutturale deve verificarsi all'inizio della seduta e nei momenti successivi, e cioè il collegio per poter validamente deliberare deve avere sempre la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 22 - Deliberazioni

1. Le questioni trattate, di norma, sono presentate dal Presidente con una relativa proposta di deliberazione, in ordine alla quale, al termine della discussione, il Presidente invita i componenti dell'organo ad esprimere il proprio voto. Le proposte di deliberazione possono essere approvate integralmente, oppure approvate con modificazioni, oppure respinte, con l'approvazione di eventuali proposte alternative.

2. Le deliberazioni sono validamente adottate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti alla seduta (**quorum funzionale**), salvo quando sia prescritta una diversa maggioranza. Nel computo dei presenti sono compresi coloro che esprimono voto di astensione. In caso di parità tra i voti favorevoli e non favorevoli, prevale il voto del Presidente.

Art. 23 - Pubblicità, esecutività delle deliberazioni e accesso ai verbali

1. Le deliberazioni sono approvate seduta stante e immediatamente esecutive, salvo diversa espressa decisione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. I verbali e il loro contenuti, una volta intervenuta la loro approvazione, sono pubblicati in modalità *intranet* nel sito *web* dedicato alle attività degli Organi Collegiali di Governo dell'Ateneo, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti.
3. Del dispositivo delle deliberazioni è assicurata adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo tramite pubblicazione degli estratti.
4. Se gli atti contengono dati personali, la loro pubblicazione va valutata caso per caso in relazione al contenuto degli atti da pubblicare, nel rispetto dei principi di necessità, indispensabilità, proporzionalità e pertinenza.
5. Il verbale costituisce l'unico documento avente valore formale di atto pubblico, rispetto al quale è garantita la possibilità di richiesta di estratti, rilasciati a cura degli uffici competenti.
6. Per l'accesso ai verbali del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni in vigore in materia di accesso ai documenti amministrativi.
7. Laddove sia accertata l'ammissibilità della richiesta, l'accesso alla parte di verbale collegata all'interesse tutelato è integrale, ivi compresa la discussione. L'accesso è differito o escluso nei soli casi previsti dalla legge. Nel caso in cui la parte di verbale accessibile contenga dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Capo V

Strutture della Sapienza

Art. 24 — Dipartimenti

1. I dipartimenti sono strutture primarie competenti in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche. Afferiscono a una specifica Facoltà alla quale spettano compiti di coordinamento e di valutazione delle attività.

2. Ai Dipartimenti afferiscono professori ordinari, associati e ricercatori, in misura non inferiore a 50 unità. Ogni eccezione dovrà essere deliberata dal Senato Accademico, che terrà conto delle caratteristiche dell'area e/o della Facoltà, fermo restando il limite minimo di 40 unità.

3. Al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali i Dipartimenti sono dotati di autonomia gestionale ed amministrativa per quanto riguarda tutte le attività contrattuali e convenzionali che li riguardano direttamente, con soggetti sia pubblici sia privati, nel rispetto della disciplina legislativa vigente, esclusa comunque la possibilità di provvedimenti amministrativi di carattere generale o relativi a questioni riservate ad altri organi a tal fine identificati dallo Statuto.

4. Organi dei Dipartimenti sono il Consiglio di Dipartimento, la Giunta e il Direttore.

5. Ai Direttori di Dipartimento è corrisposta un'indennità, secondo quanto stabilito dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze. L'indennità è legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, da parte dei Direttori di Dipartimento, può comportare, previa motivata deliberazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente re-invio alla struttura di riferimento per l'elezione del Direttore.

6. I Dipartimenti sono dotati di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero degli afferenti, al volume e alla natura delle sue attività.

7. I Dipartimenti sono, altresì, dotati di propri regolamenti deliberati dal Consiglio di Dipartimento secondo uno schema tipo approvato dagli Organi di Governo dell'Università.

Art. 25 — Facoltà

1. Le Facoltà sono strutture di coordinamento, razionalizzazione e monitoraggio delle attività didattiche, nonché di monitoraggio delle attività di ricerca dei Dipartimenti, in relazione a quanto disposto dal Nucleo di valutazione di Ateneo. Esse sono preposte a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica, nonché alla gestione dei servizi comuni ai Dipartimenti ad esse afferenti e, in particolare, attraverso i loro organi, svolgono le funzioni di cui all'articolo 12 dello Statuto.

2. Le Facoltà – non oltre dodici – aggregano non meno di tre e non oltre dodici Dipartimenti; eventuali deroghe riguardanti il numero dei Dipartimenti aggregati ad una Facoltà sono deliberate, a maggioranza assoluta degli aventi titolo, dal Senato Accademico.

3. Al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali le Facoltà sono dotate di autonomia gestionale ed amministrativa per quanto riguarda tutte le attività contrattuali e convenzionali che li riguardano direttamente, con soggetti sia pubblici sia privati, nel rispetto della disciplina legislativa vigente, esclusa comunque la possibilità di provvedimenti amministrativi di carattere generale o relativi a questioni riservate ad altri organi a tal fine identificati dallo Statuto; le Facoltà sono comunque responsabili delle convenzioni relative alle attività didattiche dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione da esse coordinati.

4. Nell'ambito della Facoltà operano l'Assemblea di Facoltà, la Giunta, il Preside, il Comitato di monitoraggio dell'attività didattica e scientifica, il Garante degli studenti della Facoltà, la Commissione paritetica docenti-studenti, le cui rispettive competenze sono regolate dall'articolo 12, comma 3, dello Statuto.

5. Ai Presidi di Facoltà è corrisposta un'indennità, secondo quanto stabilito dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze. L'indennità è legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, da parte dei Presidi di Facoltà, può comportare, previa motivata deliberazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente re-invio alla struttura di riferimento per l'elezione del Preside.

6. Le Facoltà sono dotate di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori e ricercatori ed equiparati afferenti ed al numero degli studenti.

7. Le Facoltà sono, altresì, dotate di propri regolamenti deliberati dall'Assemblea di Facoltà, secondo uno schema tipo approvato dagli Organi di Governo dell'Università.

Art. 26 — Scuola Superiore di Studi Avanzati

1. La Scuola Superiore di Studi avanzati è finalizzata al progresso della scienza ed alla valorizzazione dei giovani secondo criteri di merito. Essa fornisce agli studenti percorsi ed attività formative complementari a quelli previsti dagli ordinamenti. Tali volte a promuovere le capacità degli studenti, attraverso l'arricchimento scientifico e culturale anche in senso interdisciplinare.

2. La Scuola è una struttura organizzata in forma di centro di spesa autonomo. Essa organizza prioritariamente attività di formazione integrativa per gli studenti della Scuola immatricolati ed iscritti ai corsi di laurea di Sapienza. Può organizzare ulteriori attività di formazione destinate a tutti gli studenti dell'ateneo; può altresì promuovere, coordinare e sostenere dal punto di vista finanziario e logistico attività di ricerca di particolare rilievo, anche attraverso programmi rivolti a *visiting professors*. Essa ha carattere residenziale.

3. Le attività di formazione e la selezione degli studenti della Scuola sono articolate in base alle seguenti aree accademiche:

- Area Accademica delle Scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali;
- Area Accademica delle Scienze della vita;
- Area Accademica delle Scienze e tecnologie;
- Area Accademica degli Studi umanistici.

4. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Scuola si avvale dei propri docenti di ruolo della Sapienza, ma può anche avvalersi di professori onorari ed emeriti e di studiosi esterni di elevata qualificazione scientifica anche residenti presso la Scuola.

5. Sono organi della Scuola: il Presidente, il Direttore, il Comitato d'indirizzo e il Consiglio d'Indirizzo

6. Le risorse finanziarie della Scuola sono costituite dalle risorse appositamente ad essa destinate dalla Sapienza, da contributi europei, statali, regionali o locali, contributi di enti e privati versati per convenzione o a titolo di liberalità, finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati (che possono essere vincolati esplicitamente dai donanti per finalità specifiche), ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione alle attività della Scuola.

7. Il funzionamento della Scuola e dei propri organi, le modalità di selezione degli studenti e quelle di partecipazione dei docenti alle attività della medesima sono disciplinati da appositi Regolamenti interni, approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 — Centri interdipartimentali (Centri di ricerca, Centri di servizi, Centri di ricerca e servizi)

1. La costituzione dei Centri di cui all'articolo 15 dello Statuto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, ed è disposta dal Rettore con proprio decreto.

2. La proposta di istituzione di un Centro è avanzata all'Amministrazione Centrale da due o più Dipartimenti interessati, corredata della delibera di approvazione della proposta medesima adottata dal Consiglio di ciascun Dipartimento proponente, dal 1° marzo al 30 giugno di ogni anno.

3. Il Consiglio di Amministrazione approva, con delibera motivata, anche sulla base di proposte provenienti dal Collegio dei Direttori di Dipartimento, sia l'istituzione che la riorganizzazione, la modifica o la soppressione dei Centri, acquisito il parere del Senato Accademico.

4. Gli organi di gestione dei Centri e le relative competenze e modalità di costituzione/rinnovo, nonché le norme di funzionamento sono definite in un apposito Regolamento-tipo dei Centri di ricerca, Centri di servizi e Centri misti.

5. In caso di richiesta di adesione avanzata, da altri Dipartimenti diversi da quelli che hanno dato origine al Centro, il Comitato direttivo del Centro interessato si esprime in merito e, in caso favorevole, trasmette la richiesta in questione all'Amministrazione Centrale, dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, al fine dell'approvazione da parte del Senato Accademico, previo parere della Commissione Centri e Consorzi.

6. La durata del Centro è limitata al periodo stabilito all'atto della sua istituzione e può essere rinnovata sulla base dei risultati conseguiti e del permanere delle finalità che lo giustificano, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Il Centro interessato deve presentare all'Amministrazione Centrale l'istanza di rinnovo del Centro, almeno 5 mesi prima della scadenza, pena la disattivazione.

Art. 28 - Sistema bibliotecario

1. A norma dell'art. 15 comma 6 dello Statuto, le Biblioteche di Sapienza costituiscono un Sistema Bibliotecario articolato in aree, con lo scopo di assicurare la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione integrata dell'intero patrimonio bibliografico e documentario della Sapienza, nonché l'accesso alle risorse informative online in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica e dell'Amministrazione. Il Sistema è organizzato in forma di centro di spesa con autonomia gestionale.

2. Il Sistema Bibliotecario mira ad assicurare elevati standard di efficacia e di efficienza dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi e delle reti bibliotecarie e verifica periodicamente il grado di soddisfazione degli utenti.

3. Sono organi del Sistema Bibliotecario il Direttore e il Comitato direttivo.

Il Direttore del Sistema Bibliotecario è anche Direttore del Centro.

Il Comitato direttivo è composto dal Presidente, dal Direttore, dal Segretario amministrativo e da membri in rappresentanza delle sei aree scientifico disciplinari a cui afferiscono i dipartimenti.

4. Il Sistema si avvale, inoltre, della collaborazione di Gruppi di lavoro costituiti dal Presidente con incarichi specifici.

5. La gestione del Sistema Bibliotecario si sviluppa su due livelli:

- il livello di coordinamento e di gestione centralizzata dei servizi di interesse comune, per il tramite del Direttore e del personale assegnato al Sistema;
- il livello delle Biblioteche, strutture di servizio responsabili della conservazione, della gestione, della valorizzazione e dello sviluppo del patrimonio bibliotecario e bibliografico, nonché dell'accesso all'informazione e dello sviluppo dei servizi all'utenza su indicazione dei Dipartimenti. Esse sono incardinate, ai fini amministrativi, finanziari e contabili di norma nei Dipartimenti di riferimento secondo gli standard di qualità approvati dagli organi di Governo della Sapienza.

6. Il Sistema Bibliotecario cura lo sviluppo dei servizi di propria competenza e più specificatamente i rapporti e la connessione con Servizio Bibliotecario Nazionale, la Biblioteca Interateneo Digitale della Sapienza, l'elaborazione di proposte di piani di digitalizzazione del patrimonio bibliografico e documentale Sapienza in sinergia con i relativi progetti nazionali e internazionali.

7. Un apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, ne disciplina il funzionamento.

Art. 29 - Polo museale

1. Sapienza dispone di un proprio Polo Museale, organizzato in forma di centro di spesa autonomo, costituito da una rete di 20 Musei, dedicati alla conservazione, allo studio, alla valorizzazione e all'incremento del patrimonio materiale e immateriale derivante prevalentemente dalla ricerca scientifica e dall'attività museale: ciascuno di essi è portatore di una propria specificità tematica e identità scientifica e culturale.
2. I Musei del Polo Museale della Sapienza sono strutture universitarie di norma incardinate, ai fini amministrativi, finanziari, contabili, scientifici e didattici nei Dipartimenti.
3. Il Polo Museale opera per il coordinamento e l'integrazione delle attività dei singoli Musei, al fine di perseguire obiettivi comuni e coordinati nella valorizzazione del patrimonio museale complessivo, ottimizzando l'utilizzo delle risorse disponibili. Esso favorisce, altresì, lo sviluppo delle attività museali e sostiene la realizzazione di attività formative, in particolare per lo sviluppo di specifiche professionalità museali, in piena collaborazione con le strutture didattiche dell'Ateneo.
4. Il Polo è articolato in Aree, ciascuna delle quali rappresenta un nodo di aggregazione culturale e scientifica. Esso ha una struttura piramidale governata dai seguenti organi: il Presidente, il Direttore, il Consiglio direttivo, il Collegio dei Musei.
5. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione di Sapienza assegna al Polo la dotazione complessiva individuata sulla base di specifici indicatori e della relazione annuale predisposta dal Direttore del centro, destinata a coprire le esigenze di funzionamento del Polo stesso e dei singoli Musei, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili. L'importo complessivo viene successivamente ripartito dal Consiglio direttivo tenuto conto delle esigenze di funzionamento ordinario dei diversi Musei, delle proposte formulate dal Collegio dei Musei, delle attività svolte e dei progetti realizzati.
6. Il Polo Museale della Sapienza, nel rispetto della propria missione istituzionale, svolge anche attività di reperimento di risorse finanziarie dall'esterno (in forma di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni ecc.). I Musei possono, inoltre, emettere biglietti d'ingresso, fermo restando l'ingresso gratuito per il personale e per gli studenti della Sapienza. Le tariffe proposte dal Dipartimento di afferenza del singolo Museo sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e dovranno tenere conto sia delle finalità culturali e didattiche che della complessità strutturale e funzionale delle singole collezioni. I proventi della vendita dei biglietti sono destinati al finanziamento dei rispettivi Musei e amministrati dai Dipartimenti di afferenza.
7. Un apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, ne disciplina il funzionamento.

Capo VI

Strutture collegate alla Sapienza

Art. 30 - Centri interuniversitari, consorzi, spin off

1. I Centri interuniversitari sono strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse e sono costituiti tramite convenzioni tra le Università interessate.
2. La costituzione dei Centri è approvata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Senato Accademico e acquisito il parere della Commissione Centri e Consorzi. La procedura specifica per la costituzione e la partecipazione ad un Centro interuniversitario è disciplinata da apposito Regolamento interno.
3. La durata dei Centri interuniversitari è limitata al periodo stabilito all'atto delle sottoscrizione delle convenzioni istitutive, che possono essere rinnovate, previa analisi dell'attività svolta, dagli Organi collegiali delle Università aderenti.
4. I Consorzi universitari sono enti, previsti congiuntamente ad altri enti pubblici e/o privati e/o società di capitale, per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico.
5. La procedura per la costituzione e partecipazione ad un consorzio o società partecipata deve essere obbligatoriamente accompagnata da un "piano di fattibilità" predisposto dal docente proponente e approvato dal Dipartimento di appartenenza, in cui siano evidenziati, tra l'altro, i presupposti di fatto, nonché le ragioni giuridiche, economiche (in termini di costo/ricavo) e scientifiche che sostanziano la scelta. La decisione finale compete al Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico e acquisito il parere della Commissione Centri e Consorzi.
6. I Consorzi e gli enti partecipati devono garantire l'adozione di un sistema di contabilità economico – patrimoniale (ex art. 6, comma 2, D. Lgs. del 27.01.2012 n.18), al fine di consentire la redazione del Bilancio consolidato di Ateneo.
7. Gli Spin Off sono imprese ad alto contenuto tecnologico, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, costituite su iniziativa del personale universitario che abbia effettuato attività di ricerca pluriennale su un tema oggetto specifico dell'impresa stessa.
8. La costituzione di uno Spin Off è approvata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Senato Accademico e acquisito il parere della Commissione Spin Off.
9. L'Università annualmente effettua attività di vigilanza e monitoraggio sugli Spin Off Sapienza. A tal fine è prevista la redazione di una relazione sullo stato degli stessi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
10. La disciplina di dettaglio relativa al funzionamento degli Spin Off è contenuta in un apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 31 – Aziende ospedaliere-universitarie di riferimento

1. Per le attività assistenziali, essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, Sapienza si avvale delle seguenti Aziende Ospedaliere-Universitarie di riferimento, rispondenti alle due tipologie organizzative previste dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 517/1999, nelle more dell'attuazione del modello gestionale unico di Azienda Ospedaliera universitaria integrata:

- Azienda Policlinico Umberto I integrata con il Servizio Sanitario Nazionale, nata dalla trasformazione del Policlinico universitario a gestione diretta (per le Facoltà di Farmacia e Medicina e Medicina e Odontoiatria);
- Azienda Ospedaliera S. Andrea integrata con l'Università, sorta dalla trasformazione di un presidio ospedaliero con prevalenza del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (per la Facoltà di Medicina e Psicologia).

2. Allo scopo di monitorare le problematiche e definire i rapporti di natura giuridica ed economica tra l'Università e le due Aziende Ospedaliere-Universitarie di riferimento è istituito un Organismo di raccordo, di composizione paritetica, che si riunisce periodicamente per esaminare le tematiche di volta in volta poste all'ordine del giorno. Analogamente, per le altre strutture convenzionate, su impulso del Rettore o del Direttore Generale, possono essere convocati tavoli tecnici per la risoluzione di specifiche problematiche o per prevenire o risolvere controversie.

3. Il Dipartimento ad attività integrata (D.A.I.) costituisce il modello ordinario di gestione dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria utile ad assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca ed è costituito come centro di responsabilità e di costo unitario dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria in modo da garantire efficienza di organizzazione e di gestione.

4. L'Atto aziendale, in conformità ai principi e ai criteri fissati nel Protocollo di Intesa Università/Regione Lazio, disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei D.A.I. e individua le strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale che li compongono, nonché i programmi di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo n. 517/1999, indicando quelle a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera. Il funzionamento di ciascun D.A.I. è formalizzato in apposito regolamento aziendale che ne individua la composizione, gli organismi e le modalità gestionali tenendo conto della tipologia organizzativa, approvato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria acquisita l'intesa con il Rettore. Di norma vi è corrispondenza tra i D.A.I. e i Dipartimenti universitari. In difetto, e qualora ciò sia ritenuto di ostacolo al buon funzionamento dell'Azienda, si pronuncia in merito l'Organo d'indirizzo di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 517/1999.

Art. 32 - Fondazioni e Associazioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dello Statuto dell'Università, Sapienza può costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni e associazioni riconosciute. Può, altresì, aderire a fondazioni o associazioni riconosciute già esistenti.

2. Sia la costituzione che la partecipazione a tali enti deve essere deliberata dagli Organi collegiali di governo della Sapienza, che ne approvano lo Statuto, la natura dell'apporto e del contributo.

3. Le fondazioni e le associazioni, quali persone giuridiche private senza fine di lucro, perseguono i propri scopi con le modalità previste dalla loro natura giuridica ed operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

4. Sapienza esercita nei confronti delle fondazioni ed associazioni, costituite o a cui aderisce, le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza delle attività da esse espletate con le finalità e l'interesse dell'Università. Il funzionamento interno e l'organizzazione di tali enti è disciplinato dai rispettivi Statuti e Regolamenti.

5. La "Fondazione Roma Sapienza" è istituita allo scopo di promuovere lo studio e la ricerca della Sapienza nei più diversi e importanti settori scientifici. Essa unifica tutte le fondazioni settoriali precedentemente istituite presso la Sapienza per analogo scopo sociale e ne gestisce i fondi patrimoniali e le sopravvenienze nel rispetto degli eventuali vincoli di destinazione predeterminati, nonché lasciti e donazioni aventi il medesimo obiettivo di promozione e sviluppo dello studio e della ricerca.

TITOLO III
UFFICI E ORGANIZZAZIONE

Capo I
Organizzazione dell'Amministrazione centrale

Art. 33 - Direzione Generale

1. L'apparato gestionale di Sapienza è presieduto dal Direttore Generale, al quale la legge e lo Statuto attribuiscono la responsabilità della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Università, nonché della corretta attuazione delle direttive della *Governance* dell'Ateneo.
2. Il Direttore Generale esercita tutte le funzioni, qui da intendersi integralmente richiamate, attribuitegli dalla legge, dallo Statuto di Ateneo, con particolare riguardo all'art. 22, dalla D.D. n. 1435 del 28.3.2013 e dai regolamenti vigenti.
3. Nella prospettiva della costante azione di miglioramento del ciclo di gestione della *performance*, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, gli Organi di governo assegnano al Direttore Generale gli obiettivi – correlati alla sua funzione di *leadership* dell'apparato amministrativo – che formano parte integrante del Piano della *Performance* della Sapienza.
4. A sua volta, il Direttore Generale assegna gli obiettivi ai Direttori di ciascuna delle Aree in cui si articola la Direzione Generale, coordinando il complesso delle attività gestionali. L'insieme degli obiettivi assegnati ai Direttori assume la forma di Piano Esecutivo di Gestione che viene reso noto dal Rettore all'inizio di ciascun anno.
5. I risultati dell'attività del Direttore Generale sono sottoposti all'esame del Nucleo di Valutazione di Ateneo, il quale, ai sensi dell'art. 21, quinto comma, lettera i), dello Statuto, esprime la valutazione in ordine al conseguimento degli obiettivi assegnati.
6. Il Direttore Generale attribuisce ai Direttori delle Aree nelle quali è articolata la Direzione Generale il rispettivo *budget* per ciascun esercizio finanziario, suddiviso per singolo Ufficio, allocato sugli specifici conti di bilancio e conferisce ai medesimi Direttori incarichi e responsabilità di specifici progetti e attività gestionali.
7. Nell'esercizio delle sue prerogative di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività dei Direttori di Area, il Direttore Generale può far ricorso al potere sostitutivo in caso di inerzia nonché alla proposta di adozione delle misure previste dall'art. 21 del D.Lgs. 165/2001 e può altresì riservarsi, motivatamente, l'avocazione di materie che hanno formato oggetto di delega.

Art. 34 Direzioni, Aree dirigenziali, Uffici e Settori

1. La Direzione Generale è articolata in due Direzioni, affidate a dirigenti di prima fascia, rispettivamente denominate Direzione Risorse Umane, Finanziarie e Patrimoniali e Direzione Supporto Ricerca, Didattica e Relazioni Internazionali.
2. Le suddette Direzioni costituiscono il livello intermedio di coordinamento tra il Direttore Generale e le singole Aree dirigenziali nelle quali è articolata l'Amministrazione Centrale.
3. Le Aree dirigenziali, ricomprese nelle suddette Direzioni, sono presiedute da dirigenti di seconda fascia, denominati Direttori di Area, ai quali compete, nell'ambito del budget assegnato ai sensi dell'articolo che precede, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
4. I Direttori di Area sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati raggiunti dall'Area nei singoli esercizi finanziari, salvo i casi di responsabilità solidale per progetti e attività gestionali condivise con altri Direttori di Area.
5. I Direttori di Area propongono, sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro, il fabbisogno di risorse e profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti, anche ai fini dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale.
6. Ad essi compete, inoltre, l'assunzione formale definitiva di ogni atto e provvedimento di natura discrezionale con rilevanza interna e/o esterna, anche non direttamente implicante una spesa, che rientri nelle materie di competenza dell'Area di titolarità.
7. Le Aree dirigenziali sono articolate in Uffici, unità organizzative presiedute da un funzionario di categoria EP, composte da due o più Settori funzionali.
8. Il Capo dell'Ufficio coadiuva il Direttore dell'Area, esercitando le funzioni di coordinamento, pianificazione, impulso, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività dei Settori che compongono l'Ufficio; inoltre, svolge compiti di gestione diretta e/o integrata di procedimenti di pertinenza condivisa da due o più Settori da questo presieduti, avvalendosi allo scopo del personale ivi afferente; svolge incarichi ad hoc, anche di studio e/o di consulenza, che richiedano un apporto professionale aggiuntivo o comunque delegati dal Direttore di Area, ivi incluso il coordinamento di gruppi di lavoro e simili; concorre alla valutazione dei risultati raggiunti dai Capi Settore nel perseguimento degli obiettivi gestionali assegnati dal Direttore di Area, rimessa in ultima istanza al medesimo Direttore.
9. Il Capo del Settore, funzionario inquadrato di norma nella categoria D, è responsabile del buon andamento, della trasparenza e dell'imparzialità nello svolgimento delle attività attribuite per competenza al Settore medesimo; svolge compiti di indirizzo, impulso e controllo sulle attività lavorative del personale afferente al Settore e sottopone al Capo dell'Ufficio proposte di miglioramento tecnico-organizzativo del Settore.
10. L'assetto organizzativo delle Aree può essere adattato e diversamente modulato a fronte di specifiche esigenze funzionali, fermo restando la riconducibilità dell'attività

amministrativa, della gestione e dei relativi risultati all'Amministrazione e quella della valutazione e del coordinamento alla Direzione Generale: risponde a tale previsione InfoSapienza, la struttura dirigenziale istituita per la gestione dell'infrastruttura informatica e telematica di Ateneo, di cui al successivo art. 36.

11. Con riferimento alle ulteriori funzioni assegnate alle suddette figure professionali, si richiama quanto disposto dalla D.D. n. 1435 del 28.3.2013.

Art. 35 - Posizioni organizzative

1. Nell'ambito del proprio assetto strutturale, Sapienza individua – oltre alle figure professionali già descritte nella norma che precede – posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità anche in riferimento alle strutture decentrate, da conferire al personale tecnico-amministrativo ai fini del coordinamento e dell'ottimizzazione dell'azione amministrativa.

2. Le posizioni organizzative e di responsabilità si caratterizzano per la peculiare qualificazione professionale, autonomia organizzativa e responsabilità gestionale in capo al titolare. In linea generale, esse possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:

- posizioni che richiedono lo svolgimento di funzioni di coordinamento di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- posizioni che richiedono lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazioni correlate a titoli di studio e/o alla iscrizione ad albi professionali;
- posizioni che comportano lo svolgimento di attività di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

3. L'adozione dei provvedimenti relativi al conferimento e alla revoca di posizioni organizzative e di responsabilità, nell'ambito delle strutture centrali e decentrate dell'Ateneo, è riservata al Direttore Generale.

Art. 36 - Servizi informatici e infrastrutture

1. Alla programmazione e allo sviluppo tecnologico finalizzato al supporto della ICT/Information Communication Technology dell'ateneo, è dedicato un Centro denominato InfoSapienza, configurato, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 34, co.10, quale centro di spesa ad ordinamento speciale e assetto duale, dotato di autonomia. Il Centro ha come compito istituzionale la gestione integrata dei servizi informativi della Sapienza, strumentali ed indispensabili ai fini della ricerca, della didattica e delle attività organizzativo – gestionali. Esso è diretto, per gli aspetti di indirizzo e programmazione, da un delegato del Rettore, coadiuvato a titolo consultivo da un Comitato, e, per gli aspetti tecnico-amministrativi, da un Dirigente, nominato dal Direttore generale.

2. Il Centro si occupa dello studio, della progettazione e dello sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche finalizzate all'ammodernamento ed all'innovazione dei servizi erogati all'utenza universitaria; della progettazione, dello sviluppo e della gestione del sistema informativo della Sapienza; dello sviluppo e della gestione delle infrastrutture tecnologiche delle piattaforme architetture sulle quali operano i sistemi informativi della Sapienza, nonché della gestione dell'informatica individuale; si occupa altresì della pianificazione, dello sviluppo, del funzionamento e del monitoraggio della rete dati e fonia della Sapienza.

Sono organi del Centro:

- il Presidente
- il Comitato InfoSapienza
- il Direttore
- il Consiglio Direttivo

3. Il Presidente del Centro è un delegato del Rettore, individuato tra i docenti a tempo pieno della Sapienza e dotato di piena capacità progettuale. Nell'espletamento delle proprie funzioni è coadiuvato, a titolo consultivo, dal Comitato che formula pareri vincolanti in ordine a:

- a. l'individuazione degli indirizzi di programmazione e delle strategie di sviluppo del settore ICT della Sapienza;
- b. il piano annuale e triennale di funzionamento ed evoluzione dei sistemi informativi della Sapienza, in relazione alle esigenze generali della ricerca, della didattica e dell'amministrazione segnalando gli obiettivi e indicandone le priorità;
- c. la definizione del piano di interventi per la determinazione del fabbisogno di risorse, di competenza del Direttore, in coerenza con le strategie di sviluppo;
- d. tutti gli interventi di maggiore rilevanza dell'Area nonché sull'attivazione di contratti e di convenzioni per conto terzi.

4. Il Direttore del Centro è nominato dal Direttore Generale ed è individuato tra i dirigenti della Sapienza; egli è il responsabile della gestione tecnico-amministrativo del Centro e ne risponde in termini di risultati; è, altresì, membro di diritto del Comitato InfoSapienza.

5. Apposito Regolamento disciplina le modalità di funzionamento di InfoSapienza.

Capo II

Organizzazione dell'Amministrazione periferica

Art. 37 - Direttori di Dipartimento, Direttori dei Centri di ricerca e/o servizio, Presidi di Facoltà

1. I Direttori di Dipartimento, i Direttori dei Centri di ricerca e/o servizio, i Presidi di Facoltà, esercitano un potere di programmazione e indirizzo politico-amministrativo che implica, tra l'altro, la proposta in tema di assegnazione di risorse e di formazione del bilancio, nel quadro della gestione organizzativa ed amministrativa finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative nonché di quelle rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, mantenendo il ruolo di rappresentante del Dipartimento/Centro/Facoltà e figura apicale nella proposizione delle politiche didattico-scientifiche e culturali, come naturalmente integrate nello sviluppo del sistema Sapienza.

2. I soggetti di cui al precedente comma definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, nel quadro delle politiche generali dettate dagli Organi centrali di governo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. E' conservata in capo ai Direttori di Dipartimento/Centro, Presidi di Facoltà, la potestà decisionale in ordine alle spese da effettuarsi, nell'ambito del budget assegnato, secondo le vigenti regolamentazioni in materia.

Art. 38 - Responsabili amministrativi delegati

1. Nel rispetto dei principi dettati dal legislatore in materia di bilancio unico d'Ateneo, la Sapienza individua, nell'ambito della propria articolazione organizzativa, ivi inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica e ricerca, centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale ed amministrativa, ai quali è attribuita la capacità di disporre del budget assegnato per il perseguimento dei fini istituzionali.

I suddetti centri di responsabilità sono costituiti dai Dipartimenti, dalle Facoltà, dai Centri e dalle strutture ad essi equiparate.

2. La gestione amministrativo-contabile dei suddetti centri di responsabilità è affidata al Responsabile Amministrativo Delegato, il quale è sottoposto gerarchicamente al Direttore Generale e funzionalmente al Direttore della Struttura di appartenenza ed è inquadrato nella categoria EP.

3. Nei limiti della delega di funzioni conferitagli dal Direttore Generale, il Responsabile Amministrativo Delegato è responsabile in via esclusiva dell'organizzazione e del personale preposto alle attività amministrativo-gestionali della Struttura di appartenenza, ferme restando le prerogative e le competenze attribuite ai Direttori di Biblioteca ed ai Responsabili di Laboratorio nell'ambito delle unità organizzative da essi presiedute.

4. Secondo le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, il Responsabile Amministrativo Delegato adotta tutti gli atti amministrativi relativi alla Struttura di appartenenza, ivi compresi gli atti che impegnano direttamente l'Università verso l'esterno, in virtù dei poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane delegati dal Direttore Generale.

Capo III

Rapporti tra Amministrazione centrale e Amministrazione periferica

Art. 39 - Bilancio Unico

1. In coerenza con le funzioni proprie del Direttore Generale a cui spetta la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo e con l'abrogazione dell'autonomia contabile dei Centri di spesa, la Sapienza adotta il bilancio unico di ateneo che deve rappresentare in fase di programmazione il finanziamento di tutte le attività gestite dalle diverse strutture e in fase di rendicontazione le risultanze delle attività stesse.

2. A tal fine il bilancio unico è strutturato coerentemente con l'articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica e ricerca, in Centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa, ai quali è attribuito un budget economico e degli investimenti autorizzatorio.

Art. 40 - Audit interno

1. Nell'ambito della Direzione Generale è istituita, presso l'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione, una struttura di Auditing interno, articolata in sezioni, ciascuna avente attribuzione nei confronti di una pluralità di Dipartimenti/Centri e/o di una tipologia di atti.

2. Detta struttura, esegue, in base ad una programmazione annuale, una pluralità di controlli *ex post* di metodo e di legittimità a campione, secondo procedure e percentuali differenziate a seconda della tipologia dell'atto, della sua rilevanza ordinamentale e della significatività finanziaria; nell'ambito della programmazione possono essere individuate determinate tipologie di atti per le quali espletare un'attività di controllo *ex ante*.

Art. 41 - Rapporti convenzionali con strutture pubbliche o private per esigenze didattico-assistenziali

1. Oltre alle predette Aziende Ospedaliere-Universitarie di riferimento, l'Università, nell'ambito del Protocollo di intesa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 517/1999, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, commi 4 e 5 del medesimo decreto legislativo, può avvalersi, mediante lo strumento della Convenzione, di altre strutture pubbliche o, in via residuale, private accreditate.
2. Mediante le convenzioni per esigenze didattico-scientifico assistenziali, stipulate ai sensi del precedente comma, è attribuita al personale docente universitario, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 517/1999, la direzione di strutture semplici o complesse, o la gestione di programmi infra o interdipartimentali.
3. Le convenzioni stipulate, ai sensi del comma 1, con strutture sanitarie diverse dalle due Aziende Ospedaliere-Universitarie di riferimento di cui all'articolo 31, devono prevedere che l'obbligo di corresponsione delle indennità, comunque connesse allo svolgimento delle attività assistenziali da parte del personale universitario, gravi esclusivamente sulle strutture convenzionate medesime, con esclusione di oneri a carico del bilancio universitario.

Art. 42 - Patrocinio legale dell'Università

1. Sapienza si avvale, di norma, del patrocinio degli avvocati interni, afferenti all'Area Affari Legali, nonché, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 31.08.1933, n. 1592, dell'Avvocatura dello Stato, nei giudizi attivi e passivi innanzi l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempreché non sussista conflitto d'interessi con le amministrazioni statali, le regioni e altri enti pubblici che hanno facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

2. Sapienza può avvalersi, inoltre, sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e, nel rispetto della normativa vigente, degli avvocati del libero foro.

3. Il Rettore, quale rappresentante legale, conferisce agli avvocati dell'Ufficio legale interno di Ateneo procura generale o speciale alle liti, previa motivata disposizione del Direttore Generale; conferisce, inoltre, procura alle liti, previa motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, agli avvocati del libero foro.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Art. 43 - Il “capitale umano” della Sapienza

1. L'efficace perseguimento della *mission* istituzionale e l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati dalla *Governance* dell'Ateneo sono correlati alla valorizzazione del “capitale umano” della Sapienza, rappresentato dal personale docente e dal personale tecnico-amministrativo.

2. Ai docenti è garantita autonomia di ricerca e libertà di insegnamento secondo le modalità previste dallo Statuto e nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 33 della Costituzione e dalla legislazione in materia di ordinamento universitario, diritto allo studio e stato giuridico del personale.

3. Il personale tecnico-amministrativo svolge le funzioni di supporto, sotto il profilo amministrativo e gestionale, alle attività di didattica e di ricerca riservate al personale docente ed espleta la propria attività in relazione alle finalità della struttura organizzativa cui afferisce. Ogni struttura è sottoposta a valutazione periodica riguardo l'efficacia e l'efficienza della sua attività secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Gli istituti relativi al rapporto di lavoro del personale docente e tecnico-amministrativo sono disciplinati, rispettivamente, dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali ed integrativi e trovano ulteriore specificazione nell'ambito delle disposizioni dettate da fonti di rango secondario.

5. L'Università tutela le forme di associazione del personale docente e tecnico-amministrativo, dettando specifiche norme al fine di favorire la possibilità di comunicare e riunirsi, anche presso le strutture dell'Ateneo.

Art. 44 - Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa rappresenta lo strumento negoziale con il quale l'Amministrazione e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali – nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità tra parte datoriale e parte sindacale – disciplinano e specificano i diritti e gli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro, stabiliscono le condizioni per l'erogazione del trattamento economico accessorio ed individuano le risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali, con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali.

2. In particolare, la contrattazione integrativa mira ad incentivare l'impegno e la qualità della *performance*, e a tal fine destina al trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo.

3. La delegazione trattante di parte pubblica è composta dal Rettore, o da un suo delegato, dal Direttore Generale, o da un suo delegato, e dagli ulteriori soggetti nominati con decreto rettorale.

4. La delegazione trattante di parte sindacale è composta rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale e dalla R.S.U..

5. Nel rispetto delle previsioni di legge e al fine di assicurare e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo l'Amministrazione può provvedere unilateralmente, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.

6. Sono comunque escluse dalla contrattazione integrativa le materie indicate dalla legge e dal contratto collettivo nazionale e, in particolare, quelle relative all'organizzazione degli uffici, agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro, al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali ed alle prerogative dei dirigenti.

Art. 45 - Reclutamento

1. La Sapienza, nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, predispose il Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Il suddetto Piano triennale tiene conto dell'effettivo fabbisogno di personale ai fini dell'efficiente ed efficace funzionamento delle attività e dei servizi, compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio.
3. Il Piano è adottato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento a ciascun triennio di programmazione, ed aggiornato in sede di approvazione del bilancio unico d'Ateneo di previsione, secondo quanto previsto dall'art. 20, lett. d), dello Statuto di Ateneo.
4. La programmazione triennale del personale è comunicata annualmente per via telematica al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 46 - Mobilità

1. Sapienza promuove strumenti ed istituti volti ad incentivare la mobilità interuniversitaria del personale docente nel rispetto delle prescrizioni dettate dal legislatore.
2. Le procedure di mobilità interna dei docenti tra settori scientifico-disciplinari sono, in particolare, disciplinate dal vigente Regolamento di Ateneo, cui si rinvia integralmente.
3. Con riferimento al personale dirigente e tecnico-amministrativo, Sapienza può ricoprire – ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente – posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa categoria, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che presentino domanda di trasferimento.
4. L'Università rende pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta.
5. Prima di procedere all'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti, l'Ateneo attiva le procedure di mobilità, provvedendo prioritariamente all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale.

Art. 47 - Formazione ed aggiornamento professionale

1. Sapienza promuove ed incentiva la formazione e l'aggiornamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo, quali strumenti funzionali alla crescita e allo sviluppo professionale dei dipendenti, nonché all'innalzamento del livello qualitativo dei servizi offerti dall'organizzazione, con l'intento di realizzare in concreto il miglioramento continuo dell'Ateneo in coerenza con gli obiettivi prefissati dalla *Governance* nel Piano della *Performance*.

2. Le attività formative sono finalizzate ad arricchire le competenze del personale, allo scopo di contribuire al soddisfacimento delle esigenze degli *stakeholders* interni ed esterni, e sono rivolte a tutti i dipendenti in servizio presso le strutture centrali e decentrate dell'Ateneo, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle linee di indirizzo e programmazione convenute in sede di contrattazione integrativa.

3. L'Amministrazione provvede alla rilevazione del fabbisogno formativo, identificando le esigenze delle strutture interessate secondo un rigoroso ordine di priorità, al fine di consentire una programmazione ispirata a criteri di fattibilità e sostenibilità economica.

4. Sulla base della suddetta attività di rilevazione, il Direttore dell'Area Organizzazione e Sviluppo emana il Piano triennale delle attività formative ed il Piano di formazione annuale, corredati dal Piano di previsione della spesa per l'anno di riferimento.

5. Le modalità di espletamento delle attività di formazione ed aggiornamento professionale sono disciplinate dal vigente Regolamento per le attività formative, qui da intendersi integralmente richiamato.

6. Sapienza promuove ed implementa metodologie e strumenti volti a valutare le ricadute della formazione in termini di impatti, adottando indicatori di risultato specifico idonei a determinare l'effettiva incidenza dell'intervento formativo ai fini del miglioramento della *performance* organizzativa ed individuale.

Art. 48 – Valutazione del personale

1. L'Ateneo assicura la piena attuazione dei principi di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale sanciti dal legislatore.

2. Le metodologie e gli strumenti di valutazione adottati dalla Sapienza sono volti a promuovere una cultura organizzativa tesa al miglioramento della qualità dei servizi offerti, alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, nonché alla trasparenza dell'azione amministrativa.

3. Con riferimento alla valutazione del Direttore Generale e dei dirigenti, Sapienza adotta un modello che integra la valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati e la valutazione dei comportamenti organizzativi, sulla base di specifici indicatori.

4. Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, l'Ateneo adotta altresì un sistema di valutazione individuale per i titolari di posizioni organizzative, mediante l'assegnazione di obiettivi annuali da parte del Responsabile di struttura, ed un sistema di valutazione della produttività collettiva, attraverso l'assegnazione di obiettivi di gruppo e di struttura.

5. Il personale docente è sottoposto alla valutazione della propria attività secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo. In particolare,

- la valutazione dell'attività di ricerca è effettuata sulla base degli indicatori in uso nella comunità scientifica internazionale per le specifiche aree CUN;
- la valutazione dell'attività didattica tiene conto dei giudizi espressi dagli studenti, anche in termini comparativi tra strutture organizzative e di coordinamento della didattica.

6. Sapienza mira allo sviluppo e all'affinamento continuo del sistema di valutazione, valorizzando i metodi esistenti ed integrando gli strumenti di misurazione delle prestazioni, ai fini dell'ottimizzazione del ciclo di gestione della *performance*, nel quadro di una corretta e trasparente gestione delle risorse umane e finanziarie.

TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 49 - La sicurezza sul luogo di lavoro

1. I ruoli e gli strumenti di attuazione delle disposizioni di legge e delle misure in materia di prevenzione, protezione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito dell'Ateneo, sono individuati da uno specifico Regolamento interno, che definisce, tra le altre cose, i soggetti destinatari degli obblighi in materia prevenzionistica in base all'organizzazione interna all'Università e in accordo, per gli aspetti generali col D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e, per gli aspetti di specificità, col D.M. 5 agosto 1998, n. 363. Il Regolamento individua, in particolare, le funzioni che ricoprono i ruoli di datore di lavoro, di dirigenti e di preposti ai fini della sicurezza e i relativi obblighi ai sensi degli artt. 18 e 19 del D. Lgs 81/08.

2. Il Centro di Medicina Occupazionale (CMO) è la struttura deputata all'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nei casi previsti dall'art. 2, lett. d), artt. 25 e 41 del D. Lgs.81/08, e all'attuazione delle misure di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 15 luglio 2003 n. 388, in materia di pronto soccorso aziendale. La direzione e la responsabilità del CMO sono affidate ad un medico competente coordinatore. Fanno parte del CMO i medici specialisti, i medici autorizzati e i medici competenti incaricati, nonché il coordinatore degli addetti al primo soccorso, i quali rispondono del loro operato al datore di lavoro, attraverso il medico competente coordinatore.

3. L'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione (USPP), svolge la funzione di Servizio di prevenzione e protezione per tutte le attività istituzionali dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 81/08, e ha i compiti specificamente assegnati dall'art. 33 dello stesso decreto. L'USPP è costituito da un responsabile e da addetti in possesso di capacità e requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/08. Per la valutazione dei rischi, l'USPP si avvale della collaborazione del CMO e dell'esperto qualificato in radioprotezione, nonché, per la valutazione di rischi specifici, della consulenza di professionisti e strutture interne o esterne all'Ateneo. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 363/98, l'USPP collabora con i responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, nei casi previsti dallo stesso decreto.

4.. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono eletti o designati, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata, fra tutto il personale di ruolo (docente, tecnico e amministrativo) che non rivesta le funzioni di datore di lavoro. Gli RLS hanno le attribuzioni ad essi specificamente assegnate dall'art. 50 del D. Lgs. 81/08, e ricevono la formazione specifica ai sensi dell'art. 37 dello stesso decreto. La composizione e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata.

5. L'Esperto qualificato per la radioprotezione, nominato con Decreto Rettorale, svolge le attività previste dal D.Lgs 17 marzo 1995 n. 230, nei confronti dei lavoratori potenzialmente esposti al rischio da radiazioni ionizzanti.

Art. 50 - Utilizzo del patrimonio

1. Il Patrimonio immobiliare di Sapienza è costituito da fabbricati e aree o terreni che, in proprietà o concessione o altro titolo, sono utilizzati dall'Università per i propri fini istituzionali.

2. Le procedure di classificazione e valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare sono disciplinate da apposito Regolamento d'Ateneo.

3. I beni immobili sono assegnati, per il tramite di "consegnatari" individuati nel Regolamento di cui al comma precedente, alle strutture dell'Università (Facoltà, Dipartimenti, Centri, Aree e Uffici dell'Amministrazione centrale) per l'esercizio delle attività istituzionali.

4. Le strutture non possono mutare la destinazione d'uso dei locali loro assegnati, se non previa autorizzazione degli Organi competenti. Tutti gli interventi modificativi degli ambienti necessitano di autorizzazioni da parte dell'Amministrazione centrale. Le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e piccola manutenzione sono svolte con le modalità stabilite dall'Amministrazione centrale, che ne disciplina anche la competenza.

5. E' consentita l'attribuzione di spazi all'interno degli edifici universitari ad associazioni, istituzioni scientifiche e culturali, enti di ricerca o altri soggetti terzi, le cui finalità istituzionali siano coerenti e affini a quelle della Sapienza, in virtù di specifici accordi, previa autorizzazione degli Organi competenti e con rimborso all'Ateneo degli oneri di gestione, secondo il valore medio €/mq determinato con provvedimento annuale del Direttore Generale.

6. La concessione temporanea e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università è disciplinata da apposito Regolamento d'Ateneo.

7. Gli spazi per la didattica (aule, laboratori didattici e di ricerca) sono patrimonio dell'Università: le strutture assegnatarie provvedono, con il coordinamento delle Presidenze di Facoltà, alla gestione e alla programmazione delle attività mediante apposito *software* centralizzato, secondo criteri di ottimizzazione e razionale utilizzo, a vantaggio di tutte le strutture dell'Ateneo.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51 - Modifica del Regolamento e definizione di questioni interpretative ed applicative

1. Il presente Regolamento può essere modificato con deliberazione assunta dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. La procedura di revisione del presente Regolamento può essere attivata dal Rettore ovvero da un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione o da un terzo dei componenti del Senato Accademico.

3. Per ogni questione o controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Regolamento sono competenti, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

Art. 52 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Sito Web di Ateneo.

<http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/normativa-e-documenti/regolamenti>

Art. 53 - Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono automaticamente abrogate tutte le altre norme incompatibili o, comunque in contrasto, con quelle in esso contenute.

Appendice

Regolamenti di Ateneo e di settore

“Ateneo”

- Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/afc.pdf>
- Regolamento Comitato di supporto strategico e valutazione
<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/CSSV.pdf>
- Regolamento del Nucleo di valutazione dell'attività di ricerca e di didattica di Ateneo
<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/NVA.pdf>
- Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/procedimento_amministrativo.pdf
- Regolamento per l'utilizzo dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università degli Studi di Roma "la Sapienza"
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/100707_utilizzospazi.pdf
- Regolamento per la classificazione e la valutazione del patrimonio immobiliare e mobiliare
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/regolamento_utilizzospaziinterni.pdf
- Regolamento per la gestione e l'utilizzo delle autovetture e dei ciclomotori di servizio
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/autovetture_servizio.pdf
- Regolamento per le attività contrattuali
<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/attivitacontrattuale.pdf>
- Regolamento recante norme per la disciplina dei rimborsi delle spese legali da corrispondere
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/rimborso_spese_legali.pdf
- Regolamento del Collegio di Direttori di Dipartimento
<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/RegCDD.pdf>
- Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/reg_cda.pdf
- Regolamento di funzionamento del Senato Accademico
<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/regsa.pdf>
- Regolamento sull'uso degli spazi da parte del personale docente collocato a riposo
<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/regolamento%20emeriti%202012.pdf>

“Didattica”

- Regolamento nucleo di valutazione per rilevazione attività didattica
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/nucleo_0.pdf
- Regolamento per i nuclei di valutazione di Facoltà
<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/nucleo.pdf>
- Regolamento per il finanziamento di Professori Visitatori per lo svolgimento di attività didattiche
<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/FinanziamentoPVdidattica.pdf>

- Regolamento per la disciplina, l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato
<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/postiprofessorestraordinario.pdf>
- Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/Regolamento_attivita_didattiche.pdf
- Linee guida per il sostegno a corsi di studio internazionali
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/100921_lineeguida_corsiinternazionali_0.pdf

“Dipartimenti”

- Regolamento per la frequenza dei dipartimenti da parte di estranei per scopi di ricerca
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/regolamento_medici_frequentatori.pdf
- Regolamento tipo per i dipartimenti
<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/dipartimento.pdf>
- Regolamento afferenze

“Elezioni”

- Regolamento sulla disciplina dei compensi da corrispondere al personale impegnato a vario titolo nelle elezioni universitarie
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/100324_compensielezioni.pdf

“Personale”

- Attribuzione budget ai Direttori di area ed ulteriori disposizioni organizzative
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/DD_1435_28-03-2013_Deleghe.pdf
- Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/Regolamento_conferimento_prof.EmeritoOnorario_07-05-2013.pdf
- Regolamento per l'incentivazione del pensionamento anticipato del personale docente
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/regolamento_incentivaz_pensionam_pers_doc_16-04-2012.pdf
- Regolamento per le attività di lavoro espletate fuori dalla ordinaria sede di servizio (missioni) http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/regolamento_missioni_2.pdf
- Regolamento delle attività formative del personale
<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/formazione.pdf>
- Regolamento sulle procedure disciplinari per il personale del comparto Università
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/Regolamento_procedure_disciplinari_universita.pdf
- Regolamento sui criteri generali di concessione e modalità di utilizzo dei permessi per motivi di studio
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/Regolamento_concessione_permessi_studio.pdf
- Regolamento sul telelavoro
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/Regolamento_Telelavoro.pdf

- Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di servizio
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/Regolamento_alloggi_di_servizio_0.pdf
- Regolamento per la concessione e fruizione dei permessi di accesso e sosta all'interno della Città Universitaria
<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/accessoesostacittauniversitaria.pdf>
- Regolamento per l'accesso e la sosta nell'area parcheggio interrata adiacente alla Cappella Universitaria <http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/accessoesostaareainterrata.pdf>
- Regolamento per l'accesso e la sosta di veicoli, motocicli e ciclomotori nell'area di Largo Passamonti <http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/passamonti.pdf>
- Regolamento per la concessione e fruizione dei permessi di accesso e sosta all'interno della Città Universitaria
<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/accessoesostacittauniversitaria.pdf>
- Regolamento per le attività di lavoro espletate fuori dalla ordinaria sede di servizio (missioni) http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/regolamento_missioni_2.pdf
- Regolamento per l'autorizzazione ad incarichi-extraistituzionali dei professori e ricercatori universitari
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/Regolamento_autorizzazione_incarichi_extraistituzionali_02-07-2013.pdf
- Regolamento per l'autorizzazione ad incarichi extra-istituzionali per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/Regolamento_sulle_incompatibilita_attivita_extra-istituzionali.pdf
- Regolamento sulla costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del Gruppo Ispettivo di ateneo in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi
[Regolamento Gruppo Ispettivo DD2322 14-07-2011.pdf](http://www.uniroma1.it/sites/default/files/Regolamento_Gruppo_Ispettivo_DD2322_14-07-2011.pdf)

“Privacy”

- Regolamento dell'attività di videosorveglianza all'interno delle strutture dell'Università
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/Regolamento_videosorveglianza_DD_3737_06-12-2012.pdf

“Ricerca”

- Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/Regolamento_assegni_di_ricerca_19-11-2012.pdf
- Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato
Regolamento,
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/regolamento_reclutamento_ricercatori_tempodeterminato_30-10-2012.pdf
- Atto di indirizzo in materia di prestazioni in collaborazione e per conto terzi
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/atto_indirizzo.pdf

- Linee guida per la partecipazione a Centri interuniversitari
<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/20121016Centri-LG.pdf>
- Linee guida per la partecipazione a Consorzi
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/20121016Consorzi-LG_0.pdf
- Regolamento brevetti http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/090000_brevetti.pdf
- Regolamento delle attività in conto terzi
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/reg_contoterzi.pdf
- Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/Regolamento_assegni_di_ricerca_24-07-2007.pdf
- Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato
ricercatori tempo determinato
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/regolamento_reclutamento_ricercatori_tempodeterminato_new-new.pdf
- Regolamento per l'assegnazione di borse di studio aventi per oggetto attività di ricerca
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/Regolamento_borse_ricerca_1.pdf
- Regolamento per la costituzione di spin off e la partecipazione del personale universitario alle attività degli stessi http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/Reg_spinoff.pdf
- Regolamento per le attività eseguite nell'ambito dei programmi comunitari e internazionali
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/090825_Activit%C3%93ProgrComInt.pdf
- Linee Guida per la proposta di accordi quadro di collaborazione culturale e scientifica internazionali <http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/Circolare.pdf>

“Studenti”

- Linee guida per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento all'interno di strutture dell'Università linee guida tirocini interni
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/linee%20guida%20tirocini%20interni_0.pdf
- Regolamento per la disciplina delle attività di Tirocini di Formazione e Orientamento
<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/regolamento%20tirocini.pdf>
- Attribuzione borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di cui alla legge 398/89 http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/bds_scuolespecializzazione.pdf
- Attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero legge 398/89 http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/bds_perfestero.pdf
- Borse di studio per tesi di laurea all'estero
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/bds_tesiestero.pdf
- Contratti di collaborazione di studenti
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/collaborazioni_studenti.pdf
- Eventi ludici <http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/eventiludici.pdf>
- Regolamento didattico d'Ateneo (Ordinamento 270/04) regolamento didattico d'ateneo - corsi 2010 http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/didattico270_a.pdf
- Regolamento didattico d'Ateneo (Ordinamento 509/99) regolamento didattico d'ateneo - 509/99 <http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/didattico.pdf>
- Regolamento in materia di dottorato di ricerca
<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/dottorati.pdf>

- Regolamento per i servizi in favore degli studenti disabili e dell'allegata Carta dei Servizi studenti http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/studenti_disabili.pdf
- Regolamento per l'istituzione, attivazione e gestione dei Master universitari, dei corsi di alta formazione e di formazione http://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/master_0.pdf